Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 1026.
Proroga del termine di funzionamento dell'Ufficio stralcio presso l'Ispettorato superiore compartimentale del Genio civile di Napoli . . . . Pag. 3878

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 1027.
Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano per la sistemazione della zona compresa tra il viale Monza, la via Erlembardo ed il parco comunale di Villa Finzi. Pag. 3878

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1028.
Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe D . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1029.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia della Purificazione di Maria Santissima in Parma, dalla Chiesa di Santa Maria, in Borgo Taschieri a quella di Santa Croce, situata nella stessa parrocchia . . . . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1030.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Grottaglie (Taranto) . . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1031.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione « Piccola Missione per i sordomuti », con sede e Casa generalizia in Bologna . . . . Pag. 3880

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1032.
Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Kabul . . . . Pag. 3880

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1033.
Istituzione temporanea di un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid . . . . Pag. 3880

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 settembre 1941-XIX.
Disposizioni penali per la tutela di luoghi o cose d'interesse militare . . . . Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1941-XIX.
Disciplina della distribuzione dei prodotti e manufatti tessili, delle calzature e degli altri articoli di abbigliamento. Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.
Fissazione della data di decorrenza e modalità di applicazione delle norme contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione . . . . Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1941-XIX.
Determinazione del quantitativo di olio di oliva, di produzione 1941-42, che i produttori possono trattenere in esonero dall'ammasso . . . . Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1941-XIX.
Obbligo della denuncia quindicinale da parte delle ditte detentrici di quantitativi di uova non inferiori a 1000 pezzi. Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1941-XIX.
Disciplina della macinazione di cereali e leguminose per uso di consumatori diretti . . . . Pag. 3882

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio delle ratifiche degli Accordi italo-svedesi stipulati in Roma il 23 dicembre 1940. Pag. 3882

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 3883

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %. Pag. 3885

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3885

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 3886

Revoca di accreditamento di notai . . . . . . Pag. 3887

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Prezzo dell'orzo mondo . . . . Pag. 3887
Ampliamento del comprensorio di bonifica Brian in provincia di Venezia . . . . Pag. 3888
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei « Dossi » con sede in Soncino (Cremona) . . . . . Pag. 3888

Ministero delle corporazioni:
Avviso di rettifica . . . . Pag. 3888
Prezzi dei pneumatici per biciclette . . . . . Pag. 3888

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso a 16 posti di uditore giudiziario militare (gruppo A) . . . . Pag. 3890

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. **1026.**

Proroga del termine di funzionamento dell'Ufficio stralcio presso l'Ispettorato superiore compartimentale del Genio civile di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, art. 1, n. 3;
Vista la legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 120;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Ritenuta la necessità di prorogare fino al 30 giugno 1942-XX il termine assegnato all'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli per la gestione di stralcio delle opere di cui alla citata legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 120;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1942-XX il termine assegnato all'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli per la gestione di stralcio delle opere di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 120.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni conferite col citato Regio decreto-legge all'Ispettorato superiore suindicato, nonchè tutte le altre norme nel decreto stesso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. **1027.**

Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano per la sistemazione della zona compresa tra il viale Monza, la via Erlembardo ed il parco comunale di Villa Finzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 194777/4916 del 13 febbraio 1940-XVIII, ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore di massima della città di Milano per la sistemazione della zona compresa tra il viale Monza, la via Erlembardo ed il parco comunale di Villa Finzi in Milano, destinata alla costruzione di un quartiere di case popolari per famiglie numerose della Fondazione Crespi-Morbio;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;
Considerato che la variante proposta è dovuta al fatto che i fratelli Crespi, per onorare la memoria del loro padre, sottoposero, nel luglio 1940-XVIII, all'approvazione del DUCE, ottenendone l'assenso, il progetto per la costituzione di un Ente, « Fondazione Crespi-Morbio », che perseguisse, nel campo privato dell'assistenza sociale, le direttive del Regime ed integrasse le provvidenze di carattere generale in favore degli operai, capi di famiglia numerosa;
Considerato che per attuare detta Fondazione occorre un'area di 16.700 metri quadrati;
Che il comune di Milano, per favorire tale nobile iniziativa, ha destinato a ciò un'area tra le pochissime ancora libere, in un quartiere a caratteristiche popolari, lungo il viale Monza, asse di un'importantissima zona industriale, attigua al grande parco comunale di Villa Finzi, la cui integrità è stata salvaguardata;
Che su questa zona dovranno abolirsi le vie Ceccarelli e Zucchi, previste nel piano regolatore e sorte esclusivamente per scopo di lottizzazione;
Considerato che con la detta soluzione è consentita, oltre al raggiungimento dell'unitarietà del quartiere, una lottizzazione a carattere estensivo, il cui rapporto fra la superficie coperta e superficie destinata a cortile sia più basso possibile;
Che infatti dei 16.700 metri quadrati di superficie solamente 4700 saranno occupati da fabbricati e 12.000 verranno destinati a cortili e spazi sistemati a verde;
Considerato che non hanno uno speciale interesse per la viabilità le due strade che verranno abolite per l'attuazione della variante proposta in quanto tutta la via Ceccarelli e la via Zucchi, nel tratto verso il viale Erlembardo, avevano il solo scopo di costituire una separazione di due isolati che ora verrebbero riuniti, e che rimarrà l'altro tratto di detta via Zucchi dall'incrocio con la via privata G. Bechi ad una nuova via di piano regolatore;
Considerato che, in conformità del suggerimento contenuto nel parere del Consiglio superiore di sanità e precisato dal

Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrà all'atto esecutivo, curarsi che i padiglioni intermedi fra i corpi di fabbrica per abitazioni siano limitati al solo piano terreno e distino dai corpi stessi almeno m. 6;

Considerato che per l'attuazione della variante deve rimanere fermo il termine vigente per il piano originario sopraindicato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Visto il voto n. 686 del 28 aprile 1941-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con le osservazioni di cui alle premesse da tenersi presenti all'atto esecutivo, è approvata, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, la variante al piano regolatore di massima di Milano per la sistemazione della zona compresa tra il viale Monza, la via Erlembardo ed il parco comunale di Villa Finzi, in Milano, destinata alla costruzione di un quartiere di case popolari per le famiglie numerose della Fondazione Crespi-Morbio.

Detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 ed in uno schema di lottizzazione in iscala 1:500 (in unico allegato) a firma dell'ing. G. Baselli, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione del presente piano di variante, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Per l'attuazione della variante resta fermo il termine vigente stabilito per il piano regolatore originario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1028.

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1343, con il quale il comune di Castellammare di Stabia venne autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*;

Vista la domanda prodotta dal Comune per ottenere la proroga della cennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 15 luglio 1941-XIX;

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castellammare di Stabia è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1029.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia della Purificazione di Maria Santissima in Parma, dalla Chiesa di Santa Maria, in Borgo Taschieri a quella di Santa Croce, situata nella stessa parrocchia.

N. 1029. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parma, in data 16 settembre 1933-XI, relativo al trasferimento della parrocchia della Purificazione di Maria Santissima, in Parma, dalla Chiesa di Santa Maria in Borgo Taschieri a quella di Santa Croce, situata nella circoscrizione territoriale della stessa parrocchia, e viene riconosciuto, inoltre, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parma, in data 21 dicembre 1938-XVII, relativo alla dissacrazione della Chiesa già parrocchiale di Santa Maria, in Borgo Taschieri, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1030.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Grottaglie (Taranto).

N. 1030. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto, in data 15 maggio 1922, integrato con postille dell'11 aprile 1940-XVIII e 6 maggio 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Grottaglie (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. **1031.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione « Piccola Missione per i sordomuti », con sede e Casa generalizia in Bologna.

N. 1031. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione « Piccola Missione per i sordomuti », con sede e Casa generalizia in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. **1032.**

Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Kabul.

N. 1032. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Kabul.

Visto, *il Guardasigilli*. GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. **1033.**

Istituzione temporanea di un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid.

N. 1033. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 settembre 1941-XIX.

Disposizioni penali per la tutela di luoghi o cose d'interesse militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale esercito;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque, nei territori in stato di guerra, clandestinamente o con inganno, si introduce o tenta di introdursi in luoghi di deposito o in magazzini di munizioni, di esplosivi, di carburanti, di armi, di equipaggiamento militare o di altro materiale d'interesse militare, in centrali elettriche o in stabilimenti adibiti alle fabbricazioni di guerra, o nelle stazioni radiotrasmittenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2.

Chiunque contravviene ai provvedimenti emanati dall'autorità militare per tutelare, nei luoghi in stato di guerra, la sicurezza delle opere o stabilimenti militari, o comunque di pubblico interesse, delle vie di comunicazione o di trasporto e delle relative stazioni, delle dighe, dei canali, delle linee telegrafiche o telefoniche, delle centrali elettriche e degli elettrodotti e di ogni altro impianto o stabilimento di pubblico interesse, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a L. 5000.

La stessa pena si applica a chiunque contravviene ai provvedimenti emanati dall'autorità militare per vietare o regolare, nei luoghi in stato di guerra, l'accesso, la sosta o il transito nelle stazioni ferroviarie o nelle strade ferrate, nei porti e lungo le coste.

Art. 3.

I provvedimenti dell'autorità, indicati nell'articolo precedente, stabiliscono le forme della loro pubblicazione, e, occorrendo, le forme di segnalazione delle relative prescrizioni.

Art. 4.

La cognizione dei reati preveduti dagli articoli precedenti appartiene ai tribunali militari di guerra.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1941-XIX.

Disciplina della distribuzione dei prodotti e manufatti tessili, delle calzature e di altri articoli di abbigliamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuta la necessità di sottoporre a razionamento la distribuzione al consumo dei prodotti della industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto è sospesa ogni vendita o cessione al pubblico dei manufatti tessili, degli articoli confezionati in materie tessili, di altri articoli di abbigliamento e delle calzature di ogni genere.

Le aziende che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma precedente dovranno eseguire l'inventario dei quantitativi di merce esistenti nei loro negozi e magazzini.

I risultati di tale inventario saranno trascritti in apposito registro, fornito alle aziende medesime dalle rispettive organizzazioni sindacali, e costituiranno il carico iniziale di dotazione di ciascuna azienda. Essi saranno altresì trasmessi al Consiglio provinciale delle corporazioni competente.

Art. 2.

A partire dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, gli industriali, gli artigiani ed i commercianti all'ingrosso dei prodotti indicati nel precedente articolo sospenderanno parimenti ogni vendita dei prodotti stessi. Essi procederanno inoltre alla compilazione dell'inventario delle mer-

ci giacenti nelle loro aziende o magazzini, trasmettendone quindi copia al competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

I prodotti spediti agli artigiani ed ai commercianti, sia all'ingrosso che al dettaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno presi in carico dai destinatari e inclusi nel loro inventario.

Art. 3.

La distribuzione al consumo dei prodotti contemplati dal presente decreto sarà effettuata mediante apposita carta individuale di abbigliamento.

Il Ministero delle corporazioni stabilirà la data a partire dalla quale i produttori, gli artigiani ed i commercianti sia all'ingrosso che al dettaglio o ambulanti potranno riprendere le vendite dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, e fisserà le norme in base alle quali dovranno aver luogo tali vendite.

Art. 4.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.

Fissazione della data di decorrenza e modalità di applicazione delle norme contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Di concerto con i Ministri per le finanze, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, che autorizza l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra, della navigazione marittima ed aerea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, occorre stabilire la data dalla quale deve decorrere l'assunzione in riassicurazione, per conto dello Stato, nonchè le condizioni e le modalità da osservarsi per la cessione e la gestione dei rischi di guerra specificati nell'art. 2 dello stesso decreto ed assicurati direttamente dalle Compagnie mediante contratti conchiusi prima della sua entrata in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Le norme contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, sono applicabili dal 1° settembre 1939-XVII.

Restano tuttavia esclusi dalla riassicurazione per conto dello Stato, assunta dall'Unione italiana di riassicurazione, i rischi di guerra che erano in corso alla data predetta.

Art. 2.

Per la riassicurazione e per la gestione dei rischi di guerra previsti dall'art. 2 del suddetto decreto-legge ed assunti direttamente dalle Compagnie assicuratrici dal 1° settembre 1939 in poi, mediante contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, si osserveranno le modalità e le condizioni già stabilite dal Comitato di vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto medesimo, per gli analoghi rischi assunti dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*: AMICUCCI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: PRICOLO

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI

(3868)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1941-XIX.

Determinazione del quantitativo di olio di oliva, di produzione 1941-42, che i produttori possono trattenere in esonero dall'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, che disciplina l'ammasso dell'olio d'oliva;

Veduto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, che disciplina gli approvvigionamenti, la distribuzione e il consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Sentito il Comitato interministeriale annonario;

Decreta:

Articolo unico.

Il quantitativo massimo di olio d'oliva di produzione 1941-42 che i produttori possono trattenere per il fabbisogno alimentare proprio, dei familiari e dei conviventi a carico è fissato in chilogrammi dieci per persona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1941-XIX.

Obbligo della denuncia quindicinale da parte delle ditte detentrici di quantitativi di uova non inferiori a 1000 pezzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Considerata l'urgente necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di modificare l'art. 4 del decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio successivo) per assicurare una sufficiente disponibilità di uova per il consumo nel periodo autunno-invernale;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia quindicinale stabilita dall'art. 4 del decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX per le ditte detentrici di un quantitativo di uova non inferiore a 5000 pezzi dovrà essere fatta anche dalle ditte che abbiano quantitativi di uova non inferiori a 1000 pezzi, con le stesse modalità stabilite nel predetto decreto.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1941-XIX.
Disciplina della macinazione di cereali e leguminose per uso di consumatori diretti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di stabilire una più rigorosa disciplina per la macinazione dei cereali da parte degli esercenti i molini che lavorano contemporaneamente per farne commercio e per uso di consumatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

A far tempo dal 1° ottobre 1941-XIX e fino a contraria disposizione, i molini di prima categoria, che a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1890, sono autorizzati a produrre sfarinati di cereali e leguminose anche per uso di consumatori diretti, non possono esercitare tale attività.

Detti molini pertanto, qualora abbiano, in uno stesso edificio o in edifici contigui o vicini, oltre all'impianto a cilindri, per la produzione di sfarinati allo scopo di farne commercio, anche impianti destinati alla lavorazione per uso di consumatori diretti, debbono fermare l'attività di detti ultimi impianti che dovranno essere piombati o smontati.

Art. 2.

I molini di seconda categoria che, ai sensi del predetto art. 14 sono stati autorizzati a produrre sfarinati di cereali e leguminose anche per farne commercio, dovranno optare per l'esercizio dell'attività esclusiva della propria categoria o della prima.

In via del tutto eccezionale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita, pel tramite delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, la Segreteria provinciale della Federazione nazionale fascista degli artigiani, può autorizzare l'attività promiscua, limitatamente però a quei molini di seconda categoria che si trovino in condizioni speciali di ubicazione, rispetto alle necessità locali della panificazione e della pastificazione.

Art. 3.

Nei molini di seconda categoria il lavoro di macinazione dovrà svolgersi dalle ore 6 alle 19 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 5 alle 20 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre.

I predetti molini non potranno comunque ricevere cereali o leguminose nè consegnare farine e sottoprodotti della macinazione fuori l'orario di lavorazione stabilito al precedente comma.

Per eventuali deroghe al predetto orario, determinate da cause di forza maggiore, gli esercenti i molini predetti dovranno informare le autorità locali (podestà, Comando Reali carabinieri).

Art. 4.

I trasporti di cereali o leguminose ai molini che lavorano per uso di consumatori diretti dovranno essere curati personalmente dall'agricoltore titolare o dai suoi familiari o dipendenti, il cui nome dovrà risultare nelle schede di macinazione di cui al decreto Ministeriale 12 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 successivo. Detti trasporti possono anche essere effettuati dai mugnai o dai propri dipendenti, per i quali ultimi, però, è necessario un certificato nominativo, rilasciato dalla predetta Segreteria provinciale, dal quale risulti il rapporto di dipendenza col mugnaio per conto del quale sono effettuati i trasporti stessi.

Le stesse disposizioni valgono per il trasporto dei relativi sfarinati dai molini.

Art. 5.

L'attività dei così detti « saccaroli » (dove essi esistano) potrà essere consentita previo speciale permesso rilasciato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione, sentito il parere della citata Segreteria provinciale dell'artigianato.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche degli Accordi italo-svedesi stipulati in Roma il 23 dicembre 1940

Addì 26 agosto 1941-XIX ha avuto luogo in Stoccolma lo scambio delle ratifiche degli Accordi italo-svedesi stipulati in Roma il 23 dicembre 1940 relativi all'istituzione di una Commissione mista permanente e all'estensione dei Trattati e Accordi italo-svedesi all'Unione doganale italo-albanese.

(3830)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 3,50 %	231465	98 —	Tesci Filippo fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fassino *Maria-Giovanna* ved. Tesci Augusto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Fassino *Giovanna-Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	231463	98 —	Tesci Angelo fu Augusto, ecc., come sopra	Tesci Angelo fu Augusto, ecc., come sopra.
Id.	231464	98 —	Tesci Giulia fu Augusto, ecc., come sopra	Tesci Giulia fu Augusto, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	831139	434 —	*Luciani* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cecere Fata fu Paolo ved. *Luciani*, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cecere Fata fu Paolo ved. *Luciano*, dom. in Aversa (Napoli).
Red. 3,50 % Id.	283365 433456	98 — 35 —	*Luciani* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo ved. *Luciani*, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Clara, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	37944	310 —	Facchi Bruno fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Beretta *Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Beretta *Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi	Come contro, sotto la patria potestà della madre Beretta *Teresa-Eugenia*, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Beretta *Teresa-Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi.
Red. 3,50 %	251455	38,50	*Barlurini* Francesco di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bari.	*Barbarini* Francesco ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	722493	224 —	Barbero Corrado e Gilberto fu *Giovanni-Enrico*, minori sotto la patria potestà della madre Gatto Anna fu Domenico, dom. in Asti.	Barbero Corrado e Gilberto fu *Enrico-Giovanni*, minori ecc., come contro.
Red. 3,50 %	255620	199,50	Barbero Corrado fu *Giovanni-Enrico*, dom. in Asti	Barbero Corrado fu *Enrico-Giovanni*, dom. in Asti.
P. N. 5 %	14371	500 —	Vernarelli Maria-Luisa fu Antonio, moglie di *Defilippis* Lamberto, dom. in Avezzano.	Vernarelli Maria-Luisa fu Antonio, moglie di *Di Filippo* Lamberto, dom. in Avezzano.
Id.	25239	80 —	Mistò *Augusto* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Besana in Brianza (Milano).	Mistò *Marco-Augusto* ecc., come contro.
Id.	17656	5 —	Fausti *Pietro* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Marcheno (Brescia).	Fausti *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
Id.	17658	5 —	Fausti *Giorgio* di Giacomo ecc., come sopra.	Fausti *Domenico-Giorgio* ecc., come sopra.
Red. 3,50 %	126676	91 —	*D'Amico* Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carlo, ved. di *D'Amico* Camillo, dom. in Acireale (Catania).	*Amico* Rosaria ecc., come contro, vedova di *Amico* Camillo, dom. in Acireale (Catania).
Id.	227700	34,50 —	*D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carlo ved. *D'Amico*, dom. in Catania.	*Amico* Rosaria fu Camillo ecc., come contro, vedova *Amico*, dom. in Catania.
Id. Id. Cons. 3,50 %	13163 62494 743061	35 — 140 — 525 —	Maggia *Luigi* fu Ambrogio, dom. in Porto Maurizio.	Maggia *Domenico-Luigi-Antonio* fu Ambrogio, dom. in Porto Maurizio.
Id.	131949	371 —	Monneret de Villard Amalia di Achille, moglie di *Casimiro* Gazone, dom. in Torino, vincolata per dote.	Come contro, moglie di *Giovanni-Battista-Casimiro*, ecc., come contro.
Id.	309396	63 —	Monneret de Villard Amalia fu Achille, interdetta sotto la tutela del marito *Garzone Casimiro*, dom. a Torino.	Come contro, interdetta sotto la tutela del marito *Gazone Giovanni-Battista-Casimiro*, domiciliata a Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	695743	150,50	Monneret de Villard Amalia fu Achille, vedova di *Garzone Casimiro*, interdetta sotto la tutela di Core Carlo fu Giovanni, dom. in Torino.	Come contro, vedova di *Gazone Giovanni-Battista-Casimiro*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	37430	50 —	Lomi *Pasquina* fu *Giovanni*, moglie di Renzoni *Gino-Giovanni*, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a favore di Capitani *Graziosa* fu Ranieri, vedova di Lomi Narciso, dom. a Pisa.	Lomi *Pasqua* fu *Luca*, moglie di Renzoni *Giovanni-Antonio-Igino*, ecc., come contro, a favore di Capitani *Maria Graziosa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	648814	70 —	*Chiaraboglio Margherita* fu Giovanni, vedova di Massucone Angelo, dom. a Corio (Torino).	*Chiarabaglio Margherita-Elena* ecc., come contro.
Id.	261916	119 —	Rosazza Gamba Felicita, Prassede ed Aronne di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Rosazza, frazione del comune di Piedicavallo (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza Riz *Maria* di *Battista*, vedova di Rosazza Manuel Pietro Antonio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza Riz *Anna-Maria* di *Giov. Battista*, ecc., come contro.
Id.	486620	1025,50	Villavecchia *Matilde* fu Francesco, moglie di Parvopassu Celso fu Carlo, dom. in Alessandria, con vincolo dotale.	Villavecchia *Clara-Matilde-Lucrezia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	155940	1081,50	Osimo Vittorio fu Raffaele, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Osimo *Nina* fu Raffaele, nubile interdetta sotto la tutela di Osimo Massimo, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Osimo *Anna-Adele-Claudia*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	23253	100 —	*Tuzzi* Vito fu Michele, nato e domiciliato a Palo del Colle.	*Tursi* Vito ecc., come contro.
Red. 3,50 %	309356	35 —	Pallini Celso di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Menaggio (Como).	Pallini Celso di *Filippo-Francesco*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	14380	2350 —	Mangoni *Egle* fu Pier Giovanni, moglie di Baroncelli Giulio, dom. in Prato (Firenze), vincolata per dote della titolare.	Mangoni *Maria Egle*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	4201	750 —	Da Vià *Massimiliano* fu Gaetano, dom. a Venezia.	Da Vià *Appollonio Massimiliano* fu Gaetano, dom. a Venezia.
Id.	9418	750 —	Come sopra, dom. a Domegge di Cadore (Belluno).	Come sopra e come contro.
Id.	24413	10 —	Coppola Rosa fu Sante, minore sotto la patria potestà della madre *Boero* Adele, vedova di Coppola Sante, dom. a Torino.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Boeri* Adele, ecc., come contro.
Id.	36339	85 —	Massucco *Candida* fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bellagamba Maria ved. Massucco, dom. a Casarza Ligure, con usufrutto a Bellagamba Maria fu Gerolamo, vedova di Massucco Marco.	Massucco *Giulia-Candida* fu Marco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	241427	700 —	Marcioni Luigi fu *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara, con usufrutto a Ottolina *Angela* fu Gaudenzio, vedova di Marcioni *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara.	Marcioni Luigi fu *Gaudenzio* o *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara, con usufrutto a Ottolina *Antonia-Angiola-Maria* fu Gaudenzio, vedova di Marcioni *Gaudenzio* o *Luigi-Gaudenzio*, domiciliato a Novara.
Id.	241428	700 —	Marcioni Giovanni, ecc., come sopra.	Marcioni Giovanni, ecc., come sopra.
Id.	241429	700 —	Marcioni Enrico, ecc., come sopra.	Marcioni Enrico, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 Id. Id. Id. Id.	247222 404717 573213 592219 692600	280 — 875 — 350 — 70 — 175 —	Cernuschi *Giuseppina* di Giovanni Battista, nubile, dom. a Torino.	Cernuschi *Rachele* di Giovanni-Battista, nubile, dom. a Torino.
P. N. 5 %	26891	50 —	*Bocciero* Pasquale e Pietro di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Bajano (Avellino).	*Boccieri* Pasquale e Pietro, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	427923	10080 —	Prestini Giuseppe fu Antonio, dom. a Gallarate (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio ved. Grassi, domiciliato a Varese.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.
Id.	470736	6720 —	Prestini Giuseppe fu Antonio, dom. a Miano, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio ved. Grassi, dom. a Gallarate (Varese).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	123042	655 —	Prestini Davide fu Antonio, dom. a Piacenza, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio vedova Grassi, dom. a Varese.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 agosto 1941-XIX

(3312) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 per cento, n. 684133 di L. 297,50, intestato a Grossi Nicoletta di Francesco, moglie di Molfese Domenico domiciliato ad Albano di Lucania (Potenza), vincolato come dote della titolare. Essendo il certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2998) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4628 — Data: 24 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Trifone Raffaele fu Giosuè — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3239 — Data: 29 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Mecoli Rocco fu Giuseppantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2991 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Miselli Luigi di Ubaldo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 6 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Corti Giuseppe fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 648 — Data 30 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Casagrandi Erberto di Oddo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo Cons. 5 % lit., capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data: 16 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Capone Vincenzo, Teresa, Luisa, Virginia, Maria, Cristoforo, Raffaele, e Lydia di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Cons. 3,50 %, rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 868 — Data: 24 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Regalbuto Concettina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati Cons. 3,50 % di cui uno di usufrutto, rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data: 7 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Gebbia Cesare di Antonino - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 4 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Pellis Gigliola fu Arturo in Almonti — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data: 27 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Scioscia Giovannangelo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato P.N. 5 %, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 2 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Del Serpia Maddalena fu Giuseppe in Rossoni — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Cons. 5 %, rendita L. 455

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3352 — Data: 14 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Deb. Pubb. — Intestazione: Roggio Luigi fu Battista — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

(3505) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 %	27001	434 —	Purificato Oddino, Ema, *Adelino*, Ubaldo e Domenico di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo, dom. a Fondi, in parti eguali, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei germani Purificato Giovanni ed Erasmo fu Domenico.	Purificato Oddino, Ema, *Adelmo*, Ubaldo e Domenico di Luigi, ecc., come contro.
Id. Id.	39 40	20 — 60 —	Riella Primo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico* ved. Riella, domiciliata a Gravedona (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico* ved. Riella.	Come contro, chiamata Rosa fu *Abbondio* vedova Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, ecc., chiamata Rosa fu *Abbondio* ved. Riella.
Id.	88607	822,50	Magnani *Maria* fu Emilio detto *Emilio*, moglie di Bottigella Silvestro fu Giovanni, dom. a Cassolnovo Lomellina (Pavia), vincolato per dote.	Magnani *Ercolina Maria* fu *Enrico*, ecc. come contro.
Id.	387229	840 —	Mozzi Alfonso, Emilio, Carmelo, Armando, Vittorio e Carmela di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Pietramelara (Napoli) e nascituri di quest'ultimo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Agnone *Francesca* fu Filippo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Agnone *Maria-Francesca* fu Filippo.
Id.	175045	157,50	Terzuolo Giuseppina fu Giovanni, moglie di *Masuero* Eugenio, dom. a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Gavello Giovanna fu *Luigi-Angelo* ved. Terzuolo.	Come contro, moglie di *Masoero* Eugenio, domiciliata a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Gavello Giovanna fu *Angelo-Luigi* ved. Terzuolo.
Id.	28655	56 —	Marini Anita fu *Filippo*, minore sotto la patria potestà della madre Buccolini Anna fu Domenico ved. Marini, dom. a S. Angelo in Pontano (Macerata).	Marini Anita fu *Felice*, ecc., come contro.
Id.	517401	1050 —	Colaiacovo Carmela fu Pasquale, ved. di *Esposito Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto a Pio Antonio fu Giuseppe, dom. a Napoli.	Colaiacovo Carmela fu Pasquale, vedova di *D'Emilio Luigi* fu *Domenico*, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	517402	700 —	Colaiocovo Maria fu Pasquale, moglie di *Borrelli Giorgio*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Colaiacovo Maria fu Pasquale, moglie di *Di Benedetto Vincenzo* fu Alfonso, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	517403	700 —	Pio Filomena fu Vincenzo, moglie di *Ferrara Andrea*, dom. a Napoli, con usufrutto a Pio Antonio fu Giuseppe.	Pio Filomena fu Vincenzo, moglie di *Cellante Marco*, ecc., come contro.
Id.	517404	700 —	Pio Vincenza fu Vincenzo, moglie di *Loffredo Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Pio Vincenza fu Vincenzo, moglie di *Bellone Giuseppino*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
B. Tesoro (1915) Serie C	251	360 —	Rostagnotto Domenica fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Borgna *Giuseppina* fu Domenico, con usufrutto vitalizio a favore di Borgna *Giuseppina* fu Domenico ved. Rostagnotto.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Borgna *Maria-Giuseppa* fu Domenico, con usufrutto vitalizio a favore di Borgna *Maria-Giuseppa* fu Domenico ved. Rostagnotto.
Id.	252	360 —	Rostagnotto Giovanni, ecc., come sopra.	Rostagnotto Giovanni, ecc., come sopra.
Id.	253	360 —	Rostagnotto Mario, ecc., come sopra.	Rostagnotto Mario, ecc., come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % Id. Id. Id. Id.	209811 302783 350902 527609 708908	35 — 105 — 70 — 105 — 52,50	Craveri *Margherita* fu Amedeo, moglie di Darù Pietro, dom. a Torino.	Craveri *Giuseppa-Domenica-Margherita*, moglie di Darù Pietro, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	262386	147 —	Vaghi Mario ed *Anna* fu *Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre *Marnoni Adele* fu Carlo ved. Vaghi, dom. a Cesate Milanese (Milano)	Vaghi Mario e *Maria* fu *Enrico*, minori sotto la patria potestà della madre *Marinoni Adele o Adelaide* fu Carlo ved. Vaghi, dom. come contro.
P. N. 4,50 %	2377	18 —	*Panetti* Giovanni di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Strambino (Torino)	*Panetto* Giovanni di *Paolo*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	155989	248,50	Pirondi Angela fu Mentore, minore sotto la patria potestà della madre Andreini Maria di *Giuseppe* ved. Pirondi, dom. in Milano	Come contro, sotto la patria potestà della madre Andreini Maria di *Carlo*, vedova Pirondi, dom. in Milano.
Id.	157062	31,50	Guarrasi Vincenza fu Vito, moglie di D'Angelo Stefano fu Graziano, dom. in Palermo, con usufrutto a Tobia Maria-*Antonia* fu Sebastiano, moglie di Guarrasi Vito, dom. a Palermo	Come contro, con usufrutto a Tobia Maria-*Antonina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	16151	2625 —	*Valente* Francesco di Giuseppe, dom. a Cerami (Catania).	*Valenti* Francesco di Giuseppe, dom. a Cerami (Catania).
Id.	447990	420 —	Canepa *Maddalena* fu Giacomo, moglie di Pittaluga *Ambrogio*, dom. in Pegli (Genova).	Canepa, *Maria-Maddalena* fu Giacomo, moglie di Pittaluga *Luigi-Ambrogio*, dom. in Pegli (Genova).
Cons. 3,50 % (1902)	1060	150,50	Malacarne *Federico* di Carlo, dom. in Torino.	Malacarne *Vittorio-Federico* di Carlo, domiciliato in Torino.
Red. 3,50 % (1902)	67073	10500 —	Rossati Ada, *Nino*, Maria, Pia, Tito e Clara fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Girotti *Clelia* ved. Rossati, dom. a Bottrighe (Rovigo).	Rossati Ada, *Viliam*, Maria, Pia, Tito e Clara fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Girotti *Cleria* vedova Rossati, domiciliata come contro.
Id.	302158	35 —	Baroli Elisabetta di Sigismondo, *nubile*, dom. a Pessina Cremonese (Cremona).	Baroli Elisabetta di Sigismondo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Pessina Cremonese (Cremona).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3337)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notai

Con decreto del Ministro per le finanze in data 18 settembre 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Cosenza, già conferito col precedente decreto Ministeriale 13 settembre 1939-XVII, al notaio dott. Pastore Antonio fu Gabriele, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3840)

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 18 settembre 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Genova, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 5 ottobre 1922, al notaio dott. Podestà Davide Enrico fu Francesco, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

(3841)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo dell'orzo mondo

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito in L. 350 a quintale il prezzo base di conferimento all'ammasso dell'orzo mondo di produzione 1941.

Tale prezzo base è riferito al prodotto che abbia un peso di kg. 70 per ettolitro, ed impurità fino all'1 per cento.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

(3870)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio di bonifica Brian in provincia di Venezia

Con R. decreto 27 giugno 1941-XIX n. 2214, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1941-XIX registro n. 15, foglio n. 176, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato, a termini dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il comprensorio del Consorzio di bonifica Brian, in provincia di Venezia, con l'aggregazione del territorio dei Consorzi idraulici Bidoggia e Grassaga.

(3838)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei «Dossi» con sede in Soncino (Cremona)

Con Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 219, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto succ., registro n. 15, foglio n. 78, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario dei «Dossi» con sede in Soncino (Cremona).

(3839)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 settembre 1940-XVIII relativo alla sottoposizione a sequestro della Società anonima Cucirini Cantoni Coats, con sede a Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 in data 27 settembre 1940-XVIII a pagina 3569, il nominativo del sequestratario indicato in «Consigliere nazionale Guidi Di Bagno» deve intendersi rettificato in «Consigliere nazionale Galeazzo Guidi di Bagno».

(3842)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei pneumatici per biciclette

Con provvedimento P. 130 del 23 settembre 1941, il Ministero delle corporazioni ha stabilito come appresso i prezzi massimi di vendita al pubblico dei pneumatici per biciclette:

Prezzi di vendita al pubblico dei pneumatici per bicicletta di misure correnti.

COPERTURE				CAMERE SENZA VALVOLA	
Produzione	Misure	Tipo	Prezzo Lire	Tipo	Prezzo Lire
PNEUMATICI AD ALTA PRESSIONE					
Pirelli Milano	da 26" da 28"	Stella Cord	18,40 19 —	Orso	6,05
	da 26" da 28"	Flexor	17,20 18,10	—	—
	da 26" da 2."	Ultra leggero	30 — 31 —	Ultra leggero	8 —
F. R. I. G. T. - Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino	da 26" da 28"	Spiga	18,40 19 —	Torino	6,05
	da 26" da 28"	Extra leggero	31 —	Extra leggero	8,05
Michelin - Milano	da 26" da 28"	Stop	18,40 19 —		6,25
	da 26" da 28"	Eco	17,20 18,10		— —
Società Italiana Industria Gomma - Milano	da 26" da 28"	Aquila	18,40 19 —		6,05
	da 28"	Leggero	30,40	Leggero	12 —
Il Pneumatico Clement - Milano	da 26" da 28"	Normale	22,50	Normale	9,90
	da 26" da 28"	Leggero normale	35,25		—
	da 26" da 28"	Confezione a mano	61,25		—
«S.A.M.A.» - Torino	da 26" da 28"	Normale	18 —	—	—
Il Pneumatico D'Alessandro - Milano	da 26" da 28"				9,90
Ditta *Gatti Nichelino*	da 26" da 28"		—	—	9,90

COPERTURE				CAMERE SENZA VALVOLA	
Produzione	Misure	Tipo	Prezzo Lire	Tipo	Prezzo Lire
	PNEUMATICI A BASSA PRESSIONE				
Pirelli - Milano	26 × ½ × 1 5/8 26 × ½ × 1 3/4 26 × 1 ½ × 2 26 × 1 3/4	Superflex	26,40 27,60 30,20 27,60	Orso	7,80 8,15 9,75 8,15
	26 × 1 ½ × 1 5/8 26 × 1 ½ × 1 3/4	Ultra leggere	43,70 46 —	Ultra leggera	8,60 9,20
	26 × 1 ½ × 1 5/8 26 × 1 ½ × 1 3/4	Biposto	29,90 31,05	— —	— —
Frigt - Fabbriche riunite Ind. Gomma - Torino	26 × 1 ½ × 1 5/8	Balloncino ridotto	26,40	Balloncino ridotto	7,80
	26 × 1 ½ × 1 3/4	Semiballon	27,60	Semiballon	8,15
	26 × 1 ½ × 2	Ballon	30,20	Ballon	9,75
	26 × 1 ½ × 1 5/8	Extra leggero	43,70	Extra leggero	8,65
	26 × 1 ½ × 1 5/8 26 × 1 ½ × 1 3/4	Tandem	29,90 31,05	— —	— —
Michelin	26 × 1 ½ × 1 5/8	Semiconfort	26,40	—	—
	26 × 1 ½ × 1 3/4 26 × 1 ½ × 2	Confort	27,60 30,20		8,15 9,75
Soc. Ind. Gomma - Milano	650 × 42		26,40		7,80
	650 × 45	Balloncino	27,60		8,15
	650 × 50		31 —		9,75
Il Pneumatico Clement		Semiballoncino	25,25		
		Balloncino	29 —		10,80
		Balloncino conf. spec.	38,75		

COPERTURE				CAMERE	
Produzione	Misure	Tipo	Prezzo Lire	Tipo	Prezzo Lire
	PNEUMATICI PER FURGONCINO				
Pirelli - Milano	26 × 1 3/4	Normale	31,60	Normale senza valvola	8,15
		Rinforzato	34,50	Rinforzato con valvola	14,70
	26 × 1 3/4 × 2	Normale	34,50	Normale senza valvola	9,75
	26 × 2 a tallone	Rinforzato	67,80	Rinforzato con valvola	14,70
Frigt - Fabbriche Riunite Ind. Gomma - Torino	26 × 1 3/4	Normale	31,60	Normale senza valvola	8,15
		Rinforzato	34,50	—	—
	26 × 1 3/4 × 2	Normale	34,50	Normale senza valvola	9,75
	26 × 2	Rinforzato	67,85	—	14,95
Michelin - Torino	26 × 1 3/4	—	31,60		
Soc. Industria Gomma - Milano	26 × 1 3/4	Normale	32,20	Normale senza valvola	8,15
	26 × 3/4	Pesante	34,50	Pesante con valvola	16,10
	26 × 3/4 × 2	Pesante	36,80	Id.	16,10
	26 × 2	Pesante	67,85	Id.	17,25
	PNEUMATICI MISURE PICCOLE				
Pirelli - *Frigt* - Soc. Industria Gomma	14 × 1 1/4		15,90		4,95
	18 × 1 1/4		17 —		5,15
	20 × 1 1/4		17,30	Senza valvola	5,45
	22 × 1 1/4		17,50		5,75
	24 × 1 3/8		18,40		6,05
Michelin	24 × 1 3/8	Stop	18,40	Senza valvola	6,25

Per le camere d'aria che le ditte produttrici forniscono con la valvola applicata è consentito un aumento di L. 2,30 per ogni pezzo.

La cessione dei pneumatici velo dai rivenditori grossisti ai meccanici e dettaglianti dovrà essere effettuata praticando lo sconto del 22 % sui prezzi di vendita al consumo sopra indicati.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno inoltre alla determinazione dei compensi per le prestazioni da parte del meccanico nella sostituzione di pneumatici tenendo presente che in nessun caso detti compensi potranno essere superiori alle seguenti cifre:

a) per il cambio del pneumatico sulla ruota anteriore L. 2;

b) per il cambio del pneumatico sulla ruota posteriore L. 5;

c) per l'applicazione della valvola sulla camera d'aria escluso il prezzo della valvola L. 3.

I prezzi e i compensi come sopra determinati dovranno essere stampati in forma chiara su apposito listino, che tutti i rivenditori di pneumatici sono obbligati a tenere esposto in evidenza nel negozio di vendita per renderne edotti i consumatori.

(3869)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 16 posti di uditore giudiziario militare (gruppo A)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 1663, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966,

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione a concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, col quale sono stabilite le modalità per l'accertamento dei requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza, fra l'altro, l'espletamento di un concorso ai 30 posti di uditore giudiziario militare;

Considerato che nel ruolo della magistratura militare vi sono 22 posti vacanti;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1941-XIX, n. 11799-6797/1.3.1. che consente l'espletamento dei concorsi per i ruoli dei personali civili dell'Amministrazione della guerra per il completo numero dei posti già concessi;

Considerato che si ritiene urgente coprire subito tre quarti dei posti vacanti nel ruolo della magistratura militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento (salva l'eccezione di cui al sesto comma del n. 1 del successivo art. 3, per gli aspiranti ivi indicati) e siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato od abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti di cui all'art. 3, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali - Ufficio del personale civile) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè, l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice-segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere chiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 8, debitamente legalizzato;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un Ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, o idonei al servizio anche in Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato dev'essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento o al servizio in Colonia. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dall'autorità militare da cui egli dipende.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, numero 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

4) copia dello stato di servizio militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, munita della prescritta marca da bollo da L. 8, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che, avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva munito della prescritta marca da bollo da L. 4 e vistato, per ratifica, dal Comando del competente Distretto militare; ovvero, qualora non avessero ancora concorso alla leva, il certificato di iscrizione nelle liste di leva, munito anch'esso della prescritta marca da bollo da L. 4.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

5) stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;

6) stato di famiglia su carta da bollo di L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I soci di diritto della Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

7) certificato di matrimonio, debitamente legalizzato, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge;

8) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti ed il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.

Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Le domande che entro il termine soprafissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti nell'Africa italiana, in Albania, nei Possedimenti italiani od all'estero di far pervenire al Ministero i documenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919, e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 31 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi, e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di esperimento i vincitori del concorso fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposta durante il periodo di prova la metà degli assegni del grado di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°, gruppo *A*), oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
SCUERO

(3849)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.